

un vero e proprio problema sociale, visto che in quei territori l'occupazione è prevalentemente nel suddetto settore e che le recenti calamità naturali hanno gettato nello sconforto migliaia di famiglie, le quali vedono così sfumare l'unica seria occasione di lavoro ancorché stagionale.
(4-04805)

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere:

quali iniziative siano state assunte per agevolare il complesso decentramento delle funzioni catastali ai comuni;

se non ritengano che sia impossibile rispettare la scadenza fissata al 26 febbraio 2004;

se corrisponda al vero che la riorganizzazione comporterà il trasferimento ai comuni di circa 4.000 dipendenti dell'agenzia del territorio;

quali iniziative siano state poste in essere per tutelare i diritti acquisiti dal personale interessato dai trasferimenti.
(4-04811)

LO PRESTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, MEROI, SCALIA, FRAGALÀ, CATANOSO, GIANNI MANCUSO e LA STARZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da notizie odierne di stampa si è appreso che FIAT avrebbe in animo di corrispondere al presidente Paolo Fresco una indennità di buonuscita di circa 110 milioni di euro, ed in tal senso sarebbe in corso una trattativa per definire l'importo nel suo ammontare;

ferma restando l'autonomia a la sindacabilità della scelta che la FIAT si appresterebbe ad effettuare, la notizia della maxiliquidazione non poca indignazione ha suscitato tra le maestranze della azienda automobilistica che in questo mo-

mento sono sospese dal lavoro e che ancora oggi non hanno avuto precise garanzie per la tutela del posto di lavoro;

fatti quattro conti, infatti, la somma che dovrebbe essere liquidata al dottor Fresco, sarebbe sufficiente a pagare per almeno due anni gli stipendi a circa 2.000 operai e a tenere quindi aperto per lo stesso periodo lo stabilimento di Termini Imerese o garantire interventi in altri siti in territorio italiano (Mirafiori, Arese, Melfi);

il Governo italiano nell'autorizzare la cassa integrazione guadagni alla azienda torinese avrà sicuramente valutato il piano industriale e la corrispondenza di questo ai presupposti normativi che legittimano la concessione della cassa integrazione che, come è noto, è strumento finalizzato a consentire alle aziende in crisi, che dimostrino di essere prive di risorse idonee, di superare la stessa con opportune ristrutturazioni dell'impresa che ne rilancino, in buona sostanza, l'attività e la produzione;

l'annunciata disponibilità della FIAT a liquidare al proprio presidente una somma così ingente confligge, ad avviso degli interroganti, con il presunto stato di crisi aziendale, che presupporrebbe, tra le altre cose, una contrazione delle risorse economiche finanziarie della società, di fatto smentita, ed in aperta contraddizione con la valutazione complessiva dello stato di crisi della FIAT, operata dal Ministro competente ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali —:

come giudichi il Governo la notizia oggetto della presente interrogazione.
(4-04823)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il *dossier* di circa 12 mila pagine offerto dal Governo iracheno allo studio

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite continua a riservare sorprese;

dopo l'iniziale ed inqualificabile « sequestro » della documentazione irachena da parte delle autorità statunitensi, trapezano notizie circa la presenza, fra i documenti, di corposi elenchi di aziende fornitrici di materiali proibiti all'Iraq;

dette aziende, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa di tutto il mondo, sarebbero inserite in un indice di nove pagine che raggruppa le quattro sezioni generali: nucleare, chimico, biologico e programmi per missili balistici;

la documentazione irachena consentirà di smascherare — probabilmente — l'ipocrisia dei Governi di molti paesi occidentali che, ufficialmente impegnati in una « guerra santa » contro il regime di Saddam Hussein, tollerano « affari » di proprie imprese con tale regime di natura militare —:

se non intenda assumere informazioni volte a conoscere quali siano le imprese coinvolte in tali traffici e, in particolare, se negli elenchi appaiano imprese italiane. (3-01709)

Interrogazioni a risposta scritta:

FERRO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli italiani nel mondo, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

gli enti locali triestini avevano istituito una commissione di esperti di diritto internazionale, formata dai massimi esperti italiani in materia, al fine di esaminare, senza alcuna limitazione, il problema relativo la situazione giuridica dei beni nazionalizzati e confiscati ai cittadini italiani nei territori dell'Istria, Fiume e Dalmazia dopo la fine della II guerra mondiale da parte del regime jugoslavo;

tale commissione ha recentemente concluso i propri lavori che sono stati anche presentati presso la sala stampa di Montecitorio a Roma;

la commissione di esperti ha affermato che, ai sensi dell'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, a cui hanno aderito sia Croazia che Slovenia (articolo che ha codificato un principio per altro già noto nel diritto internazionale), i Trattati conservano la loro validità ed efficacia nel permanere delle medesime condizioni politiche, sociali ed economiche (secondo il cosiddetto principio del *rebus sic stantibus*);

tra la Jugoslavia comunista, che aveva istituito il regime della proprietà sociale e che negava il diritto di proprietà privata e le democratiche Repubbliche di Croazia e Slovenia che, contrariamente, riconoscono il diritto ad avere la proprietà di un bene immobile, non vi è alcuna soluzione di continuità per cui tali Trattati, soprattutto quelli sottoscritti negli anni 1949 e 1950 per quanto riguarda i territori di Istria, Fiume e Dalmazia, con esclusione della zona B del Territorio Libero di Trieste, possono considerarsi privi di alcun effetto giuridico e come tali non vincolanti per il Governo italiano;

per quanto riguarda invece i territori della ex zona B, interessati dal Trattato di Osimo del 1975 e dal successivo Trattato di Roma del 1983, oltre alla loro decadenza per il mutamento di situazioni politiche ed economiche, è stata avanzata anche la tesi del diritto dello Stato italiano a chiedere la risoluzione dell'accordo medesimo per inadempimento della controparte che non ha proceduto al versamento della somma pattuita, pari a 110 milioni di lire (per il cui versamento è ormai scaduto inderogabilmente il termine);

vi sono altresì fondati dubbi che Croazia e Slovenia possano ritenersi legittimi Stati successori nei Trattati sottoscritti dalla Jugoslavia con l'Italia, in quanto l'articolo 24 della « Convenzione sulla successione degli Stati nei Trattati » (Vienna 23 agosto 1978), che ha peraltro anch'essa codificato un principio del diritto internazionale, così afferma: « un Trattato bilaterale che, alla data di successione tra Stati era in vigore per il

territorio a cui la successione si riferisce, è considerato in vigore tra uno Stato di nuova indipendenza e l'altro Stato quando: *a)* tali Stati lo abbiano espressamente convenuto; *b)* si possa dedurre dal loro comportamento che essi lo abbiano convenuto »;

nella fattispecie non vi è mai stato, come previsto dall'articolo 80 della Costituzione, alcun atto formale da parte del nostro Parlamento il quale abbia formalmente espresso la volontà del popolo italiano di voler considerare la Croazia e la Slovenia quali Stati successori dei Trattati sottoscritti con la ex Jugoslavia, in particolare per quanto riguarda i nostri beni;

né si può ritenere che vi siano « comportamenti concludenti » in tal senso in quanto, al contrario, in occasione del riconoscimento di tali Repubbliche l'ex Ministro degli affari esteri, De Michelis, aveva espressamente affermato che il Governo italiano intendeva porre il problema della restituzione dei beni. È sufficiente poi richiamarsi alla risoluzione n. 6-00193 approvata il 23 ottobre 1991 con la quale la Camera impegnava il Governo a porre allo studio l'aggiornamento degli accordi bilaterali con la Jugoslavia (con particolare riferimento « ai beni abbandonati »);

tanto è vero che nella seduta del 12 novembre 1992 il Ministro Colombo aveva manifestato il suo impegno a mantenere contatti con le associazioni italiane residenti nelle due Repubbliche in vista dell'apertura di un negoziato finalizzato alla revisione di parte degli accordi, in particolare quelle relative al problema dell'indennizzo e del recupero dei beni degli italiani abbandonati ed espropriati e alla tutela delle minoranze linguistiche;

con legge n. 137 del 29 marzo 2001 il Parlamento italiano ha approvato l'erogazione di un ulteriore indennizzo a favore degli esuli istriani, fiumani e dalmati, prevedendo (diversamente, rispetto al passato), che gli stessi dovessero confermare la domanda a suo tempo proposta;

rispetto alle 36 mila domande originarie, solo 10 mila circa hanno presentato

la riconferma, dovendosi presumere che molti non lo abbiano fatto in quanto non informati, deceduti, trasferiti all'estero oppure per l'impossibilità da parte degli eredi, di rinvenire la documentazione;

nella legge finanziaria per il 2003 sono stati previsti ulteriori 450 milioni circa di euro sempre quale ulteriore indennizzo per i beni abbandonati dagli esuli istriani, fiumani e dalmati;

il Ministro Giovanardi ha affermato, anche attraverso comunicati stampa, che con tale somma verrà corrisposto un risarcimento equo e definitivo dell'80 per cento delle domande presentate;

così come appare dalle dichiarazioni rese ai quotidiani dai rappresentanti degli esuli, la trattativa con la Croazia e con la Slovenia è ripresa senza far valere i principi enunciati dalla commissione di esperti internazionali, e cioè della intervenuta estinzione, decadenza, inefficacia, nullità e risoluzione dei Trattati e quindi con la logica e conseguente necessità di considerare la richiesta di restituzione dei beni come un punto di partenza e non come un punto di arrivo della trattativa;

la trattativa risulta essere stata avviata, come pubblicamente riferito da autorevoli esponenti della associazione degli esuli, mediante consegna alla controparte croata del documento redatto da una commissione ministeriale (la cosiddetta « Commissione Leanza ») che, nella sua versione ufficiale, avrebbe recepito in tutto o in parte quello della commissione di giuristi triestini, ma in una versione « edulcorata », in cui ci si limita a segnalare l'opportunità di una « rinegoziazione » dei Trattati e limitandosi, per il momento, ad individuare solo i casi esclusi dai Trattati (che invece sono nulli ed inefficaci);

il documento della relazione di esperti di diritto internazionale afferma che, venuto meno l'istituto della proprietà sociale, con i provvedimenti di denazionalizzazione approvati dalla Slovenia nel 1991 e dalla Croazia nel 1996, è rinato il diritto degli originari proprietari a vedersi

restituire i loro beni e che qualsiasi discriminazione sarebbe in contrasto con l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a cui Slovenia e Croazia hanno aderito rispettivamente con atti depositati il 28 giugno 1994 e il 5 novembre 1997 —:

se le tematiche affrontate risolte dalla commissione degli esperti di diritto internazionale nominata dagli enti locali triestini e il cui lavoro è stato presentato dalla sala stampa di Montecitorio siano state o meno oggetto iniziale della trattativa che è ripresa tra l'Italia e la Croazia, nel senso cioè di porre quale condizione per la conclusione del Trattato che la Croazia inserisca nel proprio ordinamento norme che equiparino e non discriminino i cittadini italiani da quelli croati per quanto concerne il diritto alla restituzione dei beni, alla luce dei principi del diritto internazionale e, soprattutto, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del relativo Protocollo;

se anche nei confronti della Slovenia, con la quale attualmente non è in corso alcuna trattativa diplomatica, siano stati posti medesimi problemi ed avanzata la richiesta del rispetto del diritto delle proprietà dei cittadini italiani;

se la recente somma indicata nella legge finanziaria per il 2003, di 450 milioni di euro circa, serva esclusivamente per finanziare l'indennizzo già previsto dalla legge n. 137 del 29 marzo 2001 oppure rappresenti un'ulteriore erogazione di indennizzo a favore degli esuli e, in questo secondo caso, in base a quali calcoli o conteggi si possa affermare che con tale somma verrebbero risarciti in maniera equa e definitiva (il che presuppone il pagamento dei beni a valori di mercato o a valori del 1938 attualizzati) l'80 per cento di coloro i quali hanno presentato la domanda ai sensi della legge n. 137 del 2001;

se si sia tenuto conto che coloro i quali hanno confermato la domanda in base alla legge n. 137 del 2001 sono solamente un terzo circa di coloro i quali

hanno avuto beni espropriati, nazionalizzati, o confiscati durante il regime comunista di Tito e, quindi, se appaia opportuna una modifica legislativa che estenda i benefici della legge n. 137 del 2001 a tutti i titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e all'accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, senza la necessità di presentare conferma della vecchia domanda;

se, in caso di insoddisfacente inizio e/o soluzione della trattativa e/o, comunque a prescindere dalla stessa, si intenda attivare la procedura di conciliazione presso le Nazioni Unite prevista dall'articolo 66, lettera *b*) dalla Convenzione di Vienna;

se, in caso di reiterata inosservanza da parte sia della Croazia sia della Slovenia dei Diritti di proprietà dei cittadini italiani residenti nel territorio dell'Istria, Fiume e Dalmazia, in violazione della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) e del protocollo addizionale n. 1 (a cui hanno aderito, con atti depositati rispettivamente in data 28 giugno 1994 e 5 novembre 1996, la Slovenia e la Croazia) l'Italia intenda adire ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Roma, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, contestando, per l'appunto, a Slovenia ed a Croazia le sopra citate inadempienze. (4-04801)

KESSLER. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza delle difficoltà che avrebbero incontrato i coniugi Ghirardini-Zambotti, residenti in provincia di Trento, nel tentativo di ottenere un'adozione internazionale in Nepal. Al termine del lungo *iter* procedurale relativo all'adozione internazionale, che ha

visto i coniugi essere giudicati dagli psicologi « persone mature, responsabili e fortemente motivate all'adozione », la famiglia ha ottenuto un « abbinamento » con un bambino nepalese, avente però un fratello anch'esso in attesa di adozione;

l'ente al quale i coniugi si erano rivolti per l'adozione internazionale, l'Associazione Amici Trentini Onlus, avrebbe deliberato, sulla base dei pareri degli psicologi e dei pedagoghi che con l'ente collaborano, circa l'opportunità di non sostenere l'adozione di fratelli presso famiglie diverse. L'Associazione ritiene infatti necessario salvaguardare, ove possibile, il legame affettivo tra fratelli, quale componente importante per far sentire meno soli i bambini nella delicata fase dell'adozione. Ciò in presenza peraltro di numerose famiglie italiane disponibili alle cosiddette doppie adozioni;

le normative nepalesi — per motivi legati, pare, alla necessità di rispondere a principi della religione induista — prevedono però che fratelli dello stesso sesso siano dati in adozione a famiglie diverse, vengano cioè separati;

l'Associazione, pur nel rispetto della cultura del Nepal, ha ritenuto di prendere posizione circa questo principio della separazione di fratelli e a seguito della comunicazione della relativa delibera del Consiglio direttivo, in cui tra l'altro si chiedeva di procedere con abbinamenti di bimbi singoli o fratelli di sesso diverso, i coniugi Ghirardini-Zambotti sarebbero stati esclusi dal normale *iter* adottivo. La proposta loro fatta circa un abbinamento con uno di due fratelli maschi e a cui non era stata data risposta, in attesa della soluzione adottata dall'ente, è stata sentita come un rifiuto;

purtroppo, le autorità nepalesi non soltanto hanno confermato di volersi attenere al principio della separazione dei fratelli dello stesso sesso, ma avrebbero anche reagito in maniera assurdamente sanzionatoria, negando per sempre ai coniugi Ghirardini-Zambotti la possibilità di adottare in Nepal;

una reazione dunque insensata e spropositata, anche perché a pagare direttamente per tale decisione, oltre che i due bambini, sono due coniugi che dell'iniziativa dell'Associazione (alla quale si sono peraltro dovuti rivolgere per legge) non erano neppure a conoscenza —:

se non ritenga necessario, considerato che l'episodio si configura anche come un problema nei rapporti tra l'Italia ed il Nepal, agire con la massima urgenza presso il Governo nepalese allo scopo di far rivedere la decisione assunta dalla relativa autorità competente in tema di adozioni. (4-04816)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RAFFAELLA MARIANI, BANDOLI e VIGNI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 394 del 1991, all'articolo 9, comma 11 prevede che: « Il direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente »;

ai sensi della successiva legge n. 426 del 1998, articolo 2, comma 25, il predetto comma 11 è stato novellato nei seguenti termini: « Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti